

Allegato sub lett. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ANTIGRANDINE A MEZZO CANNONI AD
ONDA D'URTO PER L'ANNO 2018

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA
ALLA GRANDINE PER MEZZO DI CANNONI AD ONDE CHOC MOD. "JET-BOOM".**

Approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. __ del __, __, 2018

L'anno 2018 il giorno __ del mese di _____ presso la sede del Comando Polizia Locale
dell'Unione Montana Marosticense sita in Marostica via IV Novembre n. 10

tra

l'Unione Montana Marosticense con sede legale in Marostica via IV Novembre, 10 codice
fiscale/p.IVA n. 91043780245 rappresentato dal V. Comm. Valter Crestani in qualità di
Responsabile del Settore 3[^] Vigilanza e Protezione Civile all'uopo autorizzato con
provvedimento n. n. 41 in data 01.09.2015;

e

il Comune di _____ con sede legale in _____(VI), VIA _____n.
____, codice fiscale n. /P.I. _____ rappresentato da _____, in qualità
di Responsabile dell'Area _____ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n.
____ del _____;

PREMESSO che la Comunità Montana Dall'Astico al Brenta ha gestito fino alla stagione
2014, mediante convenzione con gli enti proprietari degli impianti, il sistema sperimentale
di lotta alla grandine con cannoni ad onda d'urto;

CONSIDERATO che in territorio dell'Unione Montana Marosticense sono dislocati 4 degli 8
impianti tipo Cannone Antigrandine mod. "Jet-Boom" ad onde choc, che costituiscono
l'attuale sistema sperimentale e che l'Unione Montana Marosticense ha gestito il Servizio
nel triennio 2015-2017, stipulando apposite convenzioni con gli Enti proprietari degli
impianti;

Si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Gli Enti locali costituiti nel presente atto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni
consiliari citate in premessa, determinano di gestire in forma associata e coordinata il
servizio sperimentale di lotta alla grandine per mezzo di cannoni ad onde choc, mod. "Jet
Boom", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

Art. 2 - Organizzazione del servizio

L'Unione Montana Marosticense è il referente organizzativo per il servizio trasferito.
Al Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Protezione Civile è affidata,
con la dovuta autonomia, la gestione tecnico operativa del servizio. In particolare spettano
a detto responsabile i compiti indicati al successivo articolo 5.

Art. 3 - Autorizzazioni

L'ente, nel cui territorio è stato collocato il cannone si impegna ad acquisire

l'autorizzazione del possessore del fondo, i permessi necessari e le autorizzazioni di legge per il suo funzionamento, nonché l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, come stabilito dall'articolo 7 della L.R. 10.5.1999, n. 21.

Art. 4 - Campagna antigrandine annuale.

Salvo variazioni dovute a particolari condizioni metereologiche, per campagna antigrandine annuale si intende il periodo compreso tra la fine del mese di marzo (inizio vegetativo) e la metà del mese di novembre (chiusura raccolta olive).

Art. 5 – Organizzazione del servizio

L'Unione Montana Marosticense, attraverso il proprio personale dell' Ufficio Protezione Civile, si impegna a coordinare e gestire le seguenti attività:

- stipula di polizza assicurativa per l'apparecchiatura tecnologica degli impianti e per responsabilità civile dovuta ad eventuali danni a terzi provocati dagli stessi;
- affidamento incarico e coordinamento del personale che provvede all'attivazione degli impianti;
- incarico per la fornitura di bombole di gas propano;
- incarico a ditte specializzate per interventi di riparazione o manutenzione ordinaria delle parti elettriche/elettroniche degli impianti;
- incarico per fornitura di materiale ordinario di consumo (flessibili gas, batterie, pannelli segnalatori, cavi, tubature, ecc.);
- efficienza comando gestione a distanza;
- reperibilità del personale incaricato dell' Unione in caso di necessita.
- sopralluoghi periodici per la verifica degli impianti.

Sono a carico diretto degli enti proprietari:

- il trasporto bombole e di eventuale altro materiale di consumo dalla sede comunale, o da altro luogo concordato, agli impianti;
- la pulizia e manutenzione delle recinzioni delle singole piazzole (compresa pulizia pannello fotovoltaico);
- la loro sorveglianza.

Ogni Amministrazione proprietaria di impianto antigrandine, al fine di facilitare i necessari interventi, ha l'obbligo di individuare un proprio referente tecnico con funzioni di collegamento e supporto all'attività svolta dall'Ufficio Protezione Civile dell'Unione Montana Marosticense, incaricato dell'attività di coordinamento.

Tutte le spese straordinarie di funzionamento e manutenzione, saranno preventivamente concordate tra l'incaricato dell'Unione Montana Marosticense ed i referenti comunali.

Art. 6 – Mezzi finanziari, personale.

Alla conclusione della campagna annuale, l'Unione Montana renderà ad ogni ente proprietario il consuntivo delle spese complessive sostenute per il proprio impianto, corredato da una scheda con gli interventi effettuati e con la situazione a chiusura stagione, nonché la ripartizione dei costi generali di organizzazione e gestione. Verrà inoltre inviata una relazione conclusiva sull'attività svolta.

Ciascun Comune, compresi quelli associati in Unione, si impegna a rimborsare all'Unione dei Comuni le spese sostenute e rendicontate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 - Consultazione degli enti contraenti

Ad inizio e fine campagna i referenti tecnici, con gli amministratori delegati degli enti convenzionati e dell'Unione Montana, si riuniscono per pianificare interventi di migliorie

sugli impianti, verificare i risultati raggiunti, rivedere e se necessario modificare le modalità organizzative.

Art. 8 – Durata, modifica, recesso e risoluzione della convenzione

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2018 e potrà essere prorogata su accordo delle parti.

Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso di giorni 60 rispetto all'inizio della stagione (marzo - novembre). Non è consentito il recesso durante la stagione.

Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 9 – Controversie

Le eventuali controversie che potessero insorgere in merito all'applicazione delle norme contenute nella convenzione stessa, sono amichevolmente composte.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 10 – Spese di convenzione

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Le parti approvano quanto indicato in convenzione ed in segno di accettazione completa sottoscrivono il presente atto con la loro firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005 e dell'art. 52-bis L. n.90/1913.

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE

Responsabile del Settore 3[^] Vigilanza e Protezione Civile
V.Comm. Valter Crestani

COMUNE DI SALCEDO

Responsabile Area _____